

Riunione del 26 ottobre 2022

Atto di designazione del Data Protection Office (DPO) della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Punto n. 8 dell'o.d.g.

Il Comitato di gestione della CSEA

nominato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 159/2020/A

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali - Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le suddette disposizioni prevedono che il DPO «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del GDPR)

Considerato che:

- la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito "CSEA") è tenuta alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;
- la CSEA, all'esito di apposita procedura selettiva, ha ritenuto che l'Avv. Luca Iadecola sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste

dall'art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a DPO e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare

DESIGNA

L'Avv. Luca Iadecola *Data Protection Officer* (DPO) per la CSEA.

Il DPO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del DPO attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla CSEA.

La CSEA si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO, senza ritardo, tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico;
- b) assicurare la necessaria collaborazione delle proprie risorse in tutte le fasi di svolgimento delle attività oggetto del presente incarico;
- c) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse

DELIBERA

di designare l'Avv. Luca Iadecola come Data Protection Officer (DPO) per la CSEA.

Il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi disponibili mediante i canali di comunicazione interni dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il Presidente
Giandomenico Manzo
FIRMATO DIGITALMENTE

Il documento originale è custodito presso la Direzione Legale e Contratti della CSEA.